

# Ordinanza concernente le misure in agricoltura per la coesistenza di piante geneticamente modificate e piante non geneticamente modificate

(Ordinanza sulla coesistenza con l'ingegneria genetica, OCoes)

del ...

Avamprogetto del 15.01. 2013

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoversi 1, 4 e 5, 19, 20 capoversi 1 e 2, 24 capoversi 2 e 3 della legge del 21 marzo 2003<sup>1</sup> sull'ingegneria genetica (LIG);

visto l'articolo 159a della legge del 29 aprile 1998<sup>2</sup> sull'agricoltura (LAgr),  
ordina:

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica alla coltivazione di materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato e all'impiego del relativo raccolto nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo a titolo professionale.

<sup>2</sup> La presente ordinanza non si applica all'impiego di materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato e del relativo raccolto:

- a. in sistemi chiusi;
- b. nel quadro di emissioni sperimentali;
- c. se si tratta di tracce involontarie ai sensi dell'articolo 14d dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>3</sup> sul materiale di moltiplicazione.

### Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

- a. *materiale vegetale di moltiplicazione*: sementi, materiale vegetale, marze, portainnesti e altre parti di pianta, compreso il materiale ottenuto in vitro, che sono destinati alla moltiplicazione, alla semina, all'impianto o al reimpianto;
- b. *raccolto*: prodotti del raccolto e sottoprodotti del raccolto, ottenuti dalla coltivazione di materiale vegetale di moltiplicazione;
- c. *impiego*: qualsiasi attività in relazione al materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato, segnatamente la coltivazione, l'impiego, la lavorazione, la moltiplicazione, la trasformazione, la commercializzazione, il deposito, il trasporto e lo smaltimento;
- d. *distanza d'isolamento*: fascia di superficie agricola, confinante con la superficie agricola dei gestori vicini, su cui il gestore non può coltivare materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato.

## Sezione 2: Impiego di materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato e del relativo raccolto

### Art. 3 Coltivazione

Il materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato può essere coltivato soltanto se è autorizzato conformemente all'articolo 9a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>4</sup> sul materiale di moltiplicazione.

### Art. 4 Obblighi del gestore

Chi coltiva materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato è tenuto a:

- a. notificare elettronicamente la coltivazione all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) con almeno due mesi di anticipo;
- b. confermare elettronicamente all'UFAG l'avvenuta coltivazione entro due settimane;
- c. notificare elettronicamente all'UFAG eventi imprevedibili come l'aratura anticipata o la pacciamatura di una superficie coltivata confermata;

<sup>1</sup> RS 814.91  
<sup>2</sup> RS 910.1  
<sup>3</sup> RS 916.151  
<sup>4</sup> RS 916.151

- d. rispettare le distanze di cui all'articolo 6, tranne nel caso in cui sia stato altrimenti convenuto per iscritto con i gestori delle particelle confinanti;
- e. controllare la crescita spontanea di piante geneticamente modificate in tutte le particelle come pure entro le distanze d'isolamento ed eliminarle se necessario;
- f. fissare per iscritto l'epoca del raccolto;
- g. rispettare le disposizioni sulla separazione del flusso di merci di cui all'articolo 7.

#### **Art. 5** Elenco delle colture

<sup>1</sup> L'UFAG tiene un elenco delle colture comprendente le informazioni seguenti:

- a. numero d'identificazione del coltivatore;
- b. Comune in cui avviene la coltivazione;
- c. coordinate della particella;
- d. identificatore unico del materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato coltivato<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Le informazioni ai sensi del capoverso 1 sono pubblicamente accessibili attraverso servizi automatizzati d'informazione e comunicazione. L'accesso alle informazioni di cui al capoverso 1 lettere a e c è negato se prevale l'interesse degno di protezione del gestore alla confidenzialità di queste.

#### **Art. 6** Distanze

<sup>1</sup> La distanza di isolamento è il prodotto della distanza rilevata scientificamente per il coefficiente di confidenza di cui all'allegato 1.

<sup>2</sup> Nelle istruzioni per l'impiego di materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato il titolare dell'autorizzazione deve prescrivere una distanza di isolamento maggiore se lo richiedono i criteri di cui al punto 2 dell'allegato 1 dell'ordinanza sul materiale di moltiplicazione.

<sup>3</sup> Da siepi, boschetti campestri e rivieraschi, margini del bosco, corsi d'acqua superficiali e superfici inerbite non utilizzate a scopo agricolo va in ogni caso mantenuta una distanza di almeno 6 metri.

#### **Art. 7** Separazione del flusso di merci

<sup>1</sup> Chi impiega materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato o il relativo raccolto è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per separare il flusso di merci geneticamente modificate da quelle non geneticamente modificate. In particolare deve:

- a. attenersi alle istruzioni del titolare dell'autorizzazione;
- b. dopo l'uso, pulire a fondo secondo l'attuale stato delle conoscenze tutte le attrezzature e le macchine che vengono utilizzate anche per organismi non geneticamente modificati;
- c. adottare provvedimenti per evitare perdite di organismi geneticamente modificati o del relativo raccolto;
- d. adottare provvedimenti per evitare che il materiale si mescoli in fase di deposito, lavorazione e trasporto.

<sup>2</sup> Deve documentare per iscritto il rispetto delle esigenze relative alla separazione del flusso di merci.

<sup>3</sup> I documenti vanno conservati per almeno dieci anni e, su richiesta, presentati alle autorità preposte all'esecuzione.

<sup>4</sup> Sono fatte salve le disposizioni del diritto in materia di derrate alimentari, medicinali e alimenti per animali nonché della legislazione sul materiale di moltiplicazione.

### **Sezione 3: Caratterizzazione e tenuta del registro**

#### **Art. 8** Caratterizzazione del raccolto

<sup>1</sup> Il gestore deve contrassegnare il raccolto ottenuto da piante geneticamente modificate con l'indicazione «X geneticamente modificato». Se il raccolto è messo in commercio, l'indicazione va riportata sulla bolla di consegna o sull'etichetta.

<sup>2</sup> Il raccolto che contiene organismi geneticamente modificati autorizzati è esentato dall'obbligo di caratterizzazione se:

- a. la loro percentuale non supera lo 0,9 per cento di massa; e
- b. può essere comprovato che sono state adottate tutte le misure adeguate per evitare che il materiale si mescoli.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni del diritto in materia di derrate alimentari, medicinali e alimenti per animali nonché della legislazione sul materiale di moltiplicazione.

#### **Art. 9** Indicazioni complementari

Chi mette in commercio il raccolto ottenuto da piante geneticamente modificate è tenuto a:

- a. fornire le istruzioni del titolare dell'autorizzazione;

b. riportare sulla bolla di consegna le seguenti indicazioni:

1. identificatori unici degli organismi geneticamente modificati di cui all'allegato della direttiva (CE) n. 65/2004<sup>6</sup>;
2. nome e indirizzo del fornitore e dell'acquirente del raccolto.

**Art.10** Tenuta del registro

<sup>1</sup> Chi produce o mette in commercio il raccolto ottenuto da piante geneticamente modificate deve tenere un registro contenente:

- a. nome e indirizzo del fornitore del materiale di moltiplicazione oppure, per quanto concerne chi non produce il raccolto, nome e indirizzo del fornitore del raccolto;
- b. nome e indirizzo degli acquirenti del raccolto;
- c. tipo e quantità del raccolto;

<sup>2</sup> I documenti devono essere conservati per almeno dieci anni e, su richiesta, presentati alle autorità preposte all'esecuzione.

**Sezione 4: Disposizioni finali**

**Art. 11** Esecuzione

<sup>1</sup> I Cantoni controllano l'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza. Assicurano un sufficiente coordinamento con gli altri controlli.

<sup>2</sup> L'UFAG rende accessibili ai Cantoni le indicazioni dell'elenco delle colture.

<sup>3</sup> Esso pubblica le indicazioni sul tipo e sulla quantità di materiale vegetale geneticamente modificato coltivato.

**Art. 12** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

**Art. 13** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 2004 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati, GU L 10 del 16.01.04, p. 5

*Allegato 1*  
(art. 6 cpv. 1)

## **Distanze di isolamento**

		Distanza rilevata scientificamente	Coefficiente di confidenza	Distanza di isolamento
Patate	<i>Solanum tuberosum</i>	6 m	2	12 m
Granturco	<i>Zea mais</i>	50 m	2	100 m
Soia	<i>Glycine max</i>	6 m	2	12 m
Frumento	<i>Triticum aestivum</i>	6 m	2	12 m
Barbabietole da zucchero	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	6 m	2	12 m

## Modifica del diritto vigente

Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

### 1. Ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>7</sup> sugli alimenti per animali

Art. 65 cpv. 4

<sup>4</sup> Le indicazioni di cui ai capoversi 1–3 devono essere conservate per almeno dieci anni e, su richiesta, presentate all'UFAG.

### 2. Ordinanza del 10 settembre 2008<sup>8</sup> sull'emissione deliberata nell'ambiente

Art. 2 cpv. 5<sup>bis</sup> (nuovo)

<sup>5bis</sup> Per la coltivazione di materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato e per l'impiego del relativo raccolto nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo a titolo professionale si applica l'ordinanza del ...<sup>9</sup> sulla coesistenza con l'ingegneria genetica.

Art. 7 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 (nuovo)

<sup>2</sup> b. Abrogato

<sup>3</sup> Gli organismi geneticamente modificati non possono essere messi in commercio se contengono geni, introdotti mediante tecniche dell'ingegneria genetica, resistenti agli antibiotici la cui utilizzazione è autorizzata nella medicina umana e veterinaria.

Art. 9 cpv. 1 lett. c, 2 e 5, frase introduttiva

<sup>1</sup> Chi utilizza organismi geneticamente modificati direttamente nell'ambiente deve adottare tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi non geneticamente modificati; in particolare deve:

c. adottare misure per evitare perdite di organismi geneticamente modificati e per la lotta alla crescita spontanea di organismi geneticamente modificati;

<sup>2</sup> In caso di eventi straordinari, chi utilizza direttamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati deve documentare eventuali perdite di tali organismi, notificarle alle autorità competenti e ripristinare lo stato iniziale con misure idonee.

<sup>5</sup> Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati o prodotti ottenuti da tali organismi deve conservare i seguenti dati per un periodo di almeno dieci anni:...

Art. 27 lett. a

Non necessita di un'autorizzazione la commercializzazione di:

a. materiale vegetale di moltiplicazione secondo l'articolo 14d dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>10</sup> sul materiale di moltiplicazione;

Art. 32 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3 (nuovo)

<sup>1</sup> Chi emette direttamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati la cui messa in commercio è autorizzata deve comunicare all'UFAM al più tardi due settimane prima dell'emissione: ...

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 non si applicano alla coltivazione di materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato e all'impiego del relativo raccolto ai sensi dell'ordinanza del ...<sup>11</sup> sulla coesistenza con l'ingegneria genetica.

Art. 44 cpv. 2 lett. a

<sup>2</sup> L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può vincolare l'autorizzazione a determinati oneri e può in particolare:

a. limitare l'impiego degli organismi o autorizzarlo solo a determinate condizioni, in particolare l'osservanza di determinate distanze rispetto alle zone di cui all'articolo 8;

<sup>7</sup> RS 916.307

<sup>8</sup> RS 814.911

<sup>9</sup> RS ...

<sup>10</sup> RS 916.151

<sup>11</sup> RS ...

*Art. 51 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'UFAM provvede a realizzare e gestire un sistema di monitoraggio che permetta di rilevare il diffondersi indesiderato di organismi geneticamente modificati e individuare tempestivamente possibili conseguenze sull'ambiente e sulla diversità biologica causate da organismi geneticamente modificati e dal relativo materiale genetico transgenico, nonché da organismi alloctoni invasivi.

*Art. 62*

*Abrogato*

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova